

## **RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WEH HOSTING E HOUSING DEL SITO INTERNET FISCO OGGI**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

#### **Art. 1 - Oggetto dell’affidamento**

L’Agenzia delle entrate (di seguito “Agenzia”) ha necessità di acquisire, per un periodo annuale prorogabile fino a due ulteriori annualità, un servizio di web hosting, di web housing e gestione sistemistica del sito internet “FiscoOggi.it.

La Società aggiudicataria si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento e nel capitolato, il servizio di web hosting, web housing e gestione sistemistica del sito internet “Fisco Oggi”.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

#### **Art. 2 - Durata e importo dell’affidamento**

Il contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula.

Resta salva la facoltà per l’Agenzia di recedere in ogni momento - dopo il primo anno - con preavviso di trenta giorni.

Il valore del servizio a base d’asta è, per ogni singolo anno pari ad € 22.500,00 (**ventiduemilacinquecento/00**) oltre IVA, per un totale di € 67.500,00 (**sessantasettemilacinquecento/00**) al netto dell’IVA per l’intera durata triennale del contratto per ogni anno.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e **non possono essere pari a zero**. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerarsi in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.

### **Art. 3- Modalità di esecuzione del servizio**

L'esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di riferimento.

Anche per quanto attiene agli obblighi di sicurezza fisica, logica, organizzativa e di rete si rinvia a quanto indicato nel capitolato tecnico allegato alla RDO.

### **Art. 4 - Referente del servizio**

L'Aggiudicatario, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali che gli competono e per interloquire con l'Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione deve incaricare un Referente del servizio, il cui nominativo deve essere comunicato al Committente per iscritto.

### **Art. 5 - Responsabilità civile e garanzia definitiva**

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **Art. 6 - Responsabilità del fornitore**

Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione.

Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

Il fornitore è terzo responsabile degli impianti presi in consegna.

## **Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Art. 8 - Fatturazione e pagamento**

Il fornitore, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima del rendiconto bimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

Sull'importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno riportare il riferimento al CIG indicato nella RDO ed essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma – P.IVA 06363391001

e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA 42TVPB oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

#### **Art. 9 - Penali, recesso e risoluzione**

Per le penali si rinvia a quanto riportato nel capitolato allegato alla RDO.

L'Agenzia, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni e ordini che verranno impartiti.

Nel caso di violazione alle prescrizioni e ordini impartiti, trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, l'Agenzia avrà la facoltà di procedere alla sospensione del servizio e unilateralmente di recedere dal contratto, mediante semplice comunicazione scritta, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi, senza bisogno di

messa in mora e senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso. La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 3.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altra difformità nell'esecuzione dagli obblighi previsti dal presente documento, dal capitolato e da tutti gli altri documenti allegati alla RDO.

Le penali saranno oggetto di nota di addebito alla società.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta ed inviata a mezzo PEC senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei corsi senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse possono essere prelevate da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta ferma l'applicazione degli artt. 108, 109 e 110 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 11 – Subappalto**

Se dichiarato in sede di offerta, è consentito il subappalto nei limiti e nei modi di cui all'art.

105 del D.lgs. 50/2016.

In particolare è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agazia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti della servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- d) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.lgs. 50/2016.

L'Agazia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Prima della stipula del contratto l'Agazia procederà, d'ufficio, alla verifica dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 sia per l'appaltatore che per il subappaltatore; ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dai commi 5 e 13 dell'art. 80, si applicheranno le Linee guida n. 6 di attuazione del D.lgs. 50/2016 dell'ANAC, cui si rinvia.

#### **Art. 12 – Presentazione delle offerte e soccorso istruttorio**

L'offerta dovrà essere inoltrata, entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.

All'offerta dovranno essere allegati, in aggiunta ai documenti standard per la risposta alla RDO, i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva, secondo il fac-simile allegato alla RDO;
- Dichiarazione di offerta economica, secondo il fac-simile allegato alla RDO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agazia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 14 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agazia in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità all'Agazia, la cessione di crediti deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all' Amministrazione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e

opponibili all’Agenzia sempre che questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l’Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

In particolare, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicatario deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

L’aggiudicatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, l’Aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Ad ogni modo, trovano applicazione le norme su risoluzione e recesso di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 88 e 92 del D.lgs. 159/2011, ove applicabili.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

#### **Art. 17 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., contestualmente alla stipula del contratto di cui alla presente RDO, le clausole di cui agli artt. 2- *durata ed importo dell'affidamento*; 6- *Responsabilità del fornitore*; 7- *Obblighi nei confronti del personale dipendente*; 9- *Penali, recesso e risoluzione*; 17- *Foro competente*.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca  
Il funzionario delegato  
Francesco Vasta  
*“firmato digitalmente”*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*